

POLIZZA PROTEZIONE “CARTA BCC CORPORATE”



BCC Assicurazioni S.p.A.
Società del Gruppo Generali

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo testo gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

Sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

specifiche, richiami a norme o articoli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

GLOSSARIO

GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Le voci che riguardano garanzie specifiche sono riportate in testa alle stesse.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA “PROTEZIONE CARTE”

A

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare di Carta BCC, residente in Italia, e di età non superiore a 75 anni.

C

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

E

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri

F

Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis c.p.

I

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

M

Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

P

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

R

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

S

Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: BCC Assicurazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa parte vengono indicate le norme che disciplinano il contratto assicurativo.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha **durata annuale con tacito rinnovo**.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (art. 1901 c.c.).

COME EFFETTUA I PAGAMENTI?

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
- c. contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO -

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando "SI" alla voce Tacito rinnovo" in polizza.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sottoindicato.

i

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

?

COME DEVO COMUNICARE DISDETTA

La disdetta del contratto va comunicata all'altra parte tramite raccomandata AR almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Società ha determinato il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del Contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. che prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 5 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione è operante nel territorio italiano compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

ART. 6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche alla polizza o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se concordate per iscritto dalle parti ed a fronte della emissione di una appendice alla polizza.

ART. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

La polizza è regolata in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Ogni controversia tra Società e Assicurato/Beneficiario e/o Contraente sarà sottoposta al tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche o integrazioni.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

ART. 10 COMUNICAZIONI

 Le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società possono essere fatte tramite raccomandata a:

**BCC Assicurazioni
Maciachini Business Park - MAC 1 - Via Benigno Crespi, 19
20159 Milano**

o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

POLIZZA PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO

MEGLIO
TUTELARSI

In questa sezione viene descritta la prestazione assicurativa prevista dal contratto.

COSA È ASSICURATO E COSA NON È ASSICURATO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. PROTEZIONE CARTA

RIMBORSO DEL DENARO PRELEVATO ILLECITAMENTE PRESSO SPORTELLO ATM

Qualora l'Assicurato, **a seguito del furto del codice PIN** della propria Carta, abbia subito, nelle 48 ore antecedenti il blocco della Carta effettuato tramite il servizio Assistenza CartaBCC, un prelievo di denaro da parte di terzi presso uno sportello automatico bancario o postale (ATM), la Società rimborserà l'importo sottratto fino alla concorrenza del **massimale di € 1.000 per sinistro e per anno, previa presentazione da parte dell'Assicurato sia di idonea documentazione** come specificato all'art. 13 "Denuncia del sinistro" attestante l'importo illecitamente prelevato, sia di regolare denuncia effettuata presso le autorità competenti (**entro 24 ore dal blocco della Carta**).

FURTO PRELIEVI ALLO SPORTELLO ATM

In caso di furto anche con destrezza, scippo o rapina, **entro un raggio di 500 metri ed entro le ore 24 del giorno del prelievo** di denaro contante, che l'Assicurato abbia subito in seguito al prelievo effettuato con la Carta assicurata presso uno sportello automatico (ATM), la Società rimborserà l'importo sottratto fino alla concorrenza del massimale di **€ 500 per sinistro e per anno, previa presentazione dei giustificativi dell'operazione di prelievo effettuato oltre che della denuncia** alle autorità competenti.

2. PROTEZIONE ACQUISTI – FURTO O DANNO ACCIDENTALE

Definizioni

Articoli coperti da assicurazione: gli articoli acquistati dal titolare della Carta unicamente per uso personale (inclusi i regali) e pagati con la Carta stessa.

Prezzo di acquisto: l'importo risultante sull'estratto conto della Carta o sulla ricevuta del negozio dove è stato acquistato.

Oggetto dell'assicurazione della garanzia "Protezione acquisti – Furto o danno accidentale"

Nell'eventualità di perdita per furto o danno accidentale di un articolo garantito da assicurazione, **entro 90 (novanta) giorni dall'acquisto**, la Società provvede ad indennizzare l'importo corrispondente al prezzo d'acquisto.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 50 e fino ai seguenti massimali:

- per anno assicurativo: € 2.500
- per singolo oggetto: € 250
- per sinistro: € 500



Condizioni di operatività della garanzia "Protezione acquisti – Furto o danno accidentale"

- La Società presta la copertura solo per le richieste di rimborso, parziali o totali, afferenti ad articoli che non siano coperti da altre garanzie e/o polizze di assicurazione;
- le richieste di rimborso per un articolo garantito da assicurazione che faccia parte di un "set di articoli", saranno liquidate fino all'intero prezzo d'acquisto del "set di articoli", a condizione che gli articoli non siano utilizzabili individualmente e non possano essere sostituiti individualmente;
- l'Assicurato deve esercitare la dovuta diligenza e adottare tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare qualsiasi furto o danno agli articoli garantiti da assicurazione;
- su richiesta della Società, l'Assicurato sarà tenuto, a proprie spese, ad inviare alla stessa l'articolo danneggiato nonché ad autorizzarla a rivalersi nei confronti di chi è responsabile del danno.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire:

- le ricevute originali dei beni acquistati;
- l'originale della ricevuta della carta di credito;
- l'originale dell'estratto conto dove risulta la transazione relativa ai beni acquistati;
- la denuncia fatta alle Autorità competenti.



Esclusioni della garanzia "Protezione acquisti – Furto o danno accidentale"

Dalla garanzia si intendono esclusi:

1. articoli scomparsi in situazioni non precisate;
2. furto o danno causato da frode, uso improprio, negligenza o disattenzione nel non seguire le istruzioni del produttore;
3. articoli che prima dell'acquisto erano stati usati, di seconda mano, alterati, o acquistati fraudolentemente dal titolare di carta;
4. danni agli articoli riconducibili a difetto di fabbricazione;
5. spese dovute a riparazioni non eseguite da centri approvati dalla Società;
6. articoli il cui furto non sia stato denunciato alle autorità competenti entro 48 ore dalla scoperta dello stesso;
7. articoli lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
8. danno dovuto alla normale usura degli articoli;
9. veicoli a motore, motociclette, biciclette, barche, caravan, roulotte, hovercraft, velivoli e relativi accessori;
10. danni dovuti a radioattività, acqua, umidità, terremoto;
11. smarrimento, furto o danno mentre l'articolo è affidato alla supervisione, al controllo o alla custodia di terzi, che non siano autorizzati ai sensi delle norme di sicurezza;
12. furto, danno ad articoli riposti in un veicolo a motore;
13. gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose salvo quando trasportati a mano e sotto la supervisione personale del titolare di carta o di un suo accompagnatore già noto al titolare di carta;
14. contanti, travellers cheques, biglietti, documenti, valuta, argento e oro;
15. oggetti d'arte, d'antiquariato, monete rare, francobolli e pezzi da collezione;
16. animali, piante vive, oggetti consumabili, beni deperibili o installazioni permanenti;
17. articoli e dispositivi elettronici, inclusi tra gli altri stereo personali, lettori MP3, computer o dispositivi informatici presenti sul luogo di lavoro dell'Assicurato, articoli usati per scopi lavorativi;
18. disordini civili e insurrezioni, scioperi, agitazioni sindacali e politiche;
19. articoli ordinati per corrispondenza o consegnati da corriere finché non siano ricevuti, ispezionati per verificare eventuali danni e accettati all'indirizzo di consegna indicato;
20. articoli acquistati su Internet, salvo da siti locali registrati in Italia.

3. PROTEZIONE ACQUISTI ONLINE

Definizioni

Bene indennizzabile: un bene mobile nuovo acquistato dal titolare della carta esclusivamente per uso personale (compreso eventuali regali) acquistato da un rivenditore online e la cui relativa operazione internet è stata addebitata interamente (100%) alla carta garantita e che non sia contenuto nell'elenco di beni esclusi.

Smarrimento: laddove il bene indennizzabile non venga ricevuto dal titolare della carta entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di acquisto del bene stesso utilizzando la carta assicurata.

Non conforme alla consegna: un bene indennizzabile verrà ritenuto non conforme se si scopre che il bene consegnato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dal negozio online, oppure se il bene viene consegnato con un difetto che ne impedisce il regolare funzionamento oppure se è rotto o incompleto.

Prezzo di acquisto: l'importo risultante sull'estratto conto della carta o sulla ricevuta del negozio dov'è stato acquistato il bene indennizzabile.

Oggetto dell'assicurazione della garanzia "Protezione acquisti online"

Nel caso di beni smarriti durante la consegna o ritenuti non conformi al momento della consegna, la Società potrà, a propria discrezione, sostituire o riparare il bene indennizzabile oppure accreditare sul conto del titolare della carta un **importo non superiore al prezzo di acquisto del bene indennizzabile o al massimale previsto** per ciascun sinistro secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza, qualunque sia il più basso.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 50 e fino ai seguenti massimali:

- per anno assicurativo: € 2.500
- per singolo oggetto: € 250
- per sinistro: € 500

Condizioni di operatività della garanzia "Protezione acquisti online"

- Il titolare della carta deve fornire la prova che il negoziante online si sia rifiutato di sostituire o cambiare il bene indennizzabile, nel caso in cui il bene fosse ritenuto non conforme alla consegna.
- Il titolare della carta deve fornire la prova che il negoziante online si sia rifiutato di inviare un bene in sostituzione o a rimborsare il prezzo di acquisto, nel caso in cui il bene venisse smarrito durante la consegna.
- Se il titolare della carta dovesse ricevere il bene indennizzabile o altri beni in sostituzione o un rimborso dal negoziante online dopo la liquidazione dell'indennizzo, il titolare ha il dovere di restituire il pagamento per intero o il bene sostitutivo alla Società.
- Le richieste di indennizzo per un bene indennizzabile facente parte di una coppia o di un servizio saranno rimborsate fino al prezzo totale di acquisto della coppia o del servizio, a condizione che i singoli beni non siano singolarmente utilizzabili o sostituibili.

Esclusioni della garanzia "Protezione acquisti online"

Si intendono esclusi:

1. telefoni cellulari e smartphone.
2. gioielli, orologi da polso, metalli preziosi, gemme e qualsiasi altro oggetto di metallo prezioso o gemme.
3. autoveicoli, motocicli, biciclette, imbarcazioni, roulotte, rimorchi, aliscafi, velivoli e i relativi accessori.
4. servizi, contanti, traveller's check, biglietti, documenti, valuta, argento, oro, oggetti d'arte, antichità, monete, rare, francobolli e altri oggetti da collezionismo.
5. animali, piante vive, beni deteriorabili o installazioni permanenti.
6. beni visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.).
7. smarrimento o non conformità del bene indennizzabile non denunciato al negoziante online entro 48 ore dalla scoperta.

8. mancata consegna del bene indennizzabile a causa di sciopero del servizio postale o del corriere.
9. eventi dovuti ad abuso, negligenza o mancato rispetto del manuale del fabbricante.
10. beni indennizzabili utilizzati in un contesto professionale o industriale o acquistati per essere rivenduti.
11. beni indennizzabili utilizzati prima dell'acquisto, di seconda mano, alterati, ricostruiti, ristrutturati, da svendita per cessione attività, acquistati su siti di aste o acquistati in modo fraudolento.
12. danneggiamento ai beni indennizzabili causato da difetti o errori di fabbricazione.
13. spese per riparazioni effettuate presso ditte non approvate dalla Società.
14. danneggiamento dovuto ad acqua, umidità o terremoti.

ART. 12 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni ed occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica Autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) che siano conseguenza diretta od indiretta di esplosione e emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti;
- d) verificatisi in occasione di insurrezioni, invasione, eventi naturali catastrofici dichiarati tali dalle competenti autorità, incendi, esplosioni;
- e) mancato rispetto da parte dell'Assicurato delle norme previste per l'utilizzo e la conservazione delle Carte, come disciplinato del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, nonché dal contratto della carta di pagamento oggetto della presente copertura;
- f) prelievi di denaro contante effettuati non su ATM; a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono coperte dalla presente polizza le operazioni: prelievo da conto, i prelievi effettuati presso le casse self automatizzate (CSA), i prelievi eseguiti mediante POS presso esercenti o soggetti abilitati (es. cash advance).

OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI”

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici l'accesso alle prestazioni, la denuncia e la presentazione delle pratiche per la liquidazione.

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 13 DENUNCIA DEL SINISTRO



Per ogni richiesta di rimborso l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni fornendo l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro ed in particolare:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

POLIZZA PROTEZIONE “CARTA BCC CORPORATE”

Contraente: BCC PAY S.p.A.

APPENDICE DI INTEGRAZIONE

1. TIPOLOGIE CARTE DI PAGAMENTO ASSICURATE

Si intendono comprese in garanzia tutte le Carte di pagamento attive, ovvero consegnate e regolarmente funzionanti, emesse da BCC Pay, il cui numero identificativo (PAN) inciso in rilievo sul supporto plastico è contraddistinto dalle seguenti sei cifre iniziali (BIN) che individuano la tipologia di carta di pagamento:

- BIN: 419858
- Circuito: VISA
- Nome prodotto: CartaBCC Credit Corporate VISA
- Tipo prodotto VISA: Corporate Commercial T&E

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' IN CASO DI SINISTRO

La Società, ricevuto dall'Assicurato quanto previsto all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, accerta che il denunciante sia compreso nel novero degli Assicurati tramite la rilevazione del numero identificativo della carta cui è legato il sinistro.

3. EFFETTO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Per le carte di pagamento già esistenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza della polizza stessa.

Per le carte di pagamento sottoscritte durante l'annualità assicurativa, la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione della carta di pagamento stessa e terminerà alle ore 24 della data di scadenza della polizza. In caso di disdetta o revoca della carta di pagamento avvenuta durante l'annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente ai provvedimenti di disdetta o revoca stessi, senza alcun rimborso di premio.

4. LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nella medesima annualità assicurativa, per il complesso di tutte le carte bancarie assicurate, somma maggiore di € 300.000,00.

5. DETERMINAZIONE E CALCOLO DEL PREMIO

a) Premio unitario annuo

Il premio annuo per singola carta viene convenuto in € **0,50** (imposte incluse).

b) Determinazione del premio annuo

Il premio anticipato è calcolato sulla base di 5.000 carte.

c) Regolazioni annuali

In base alle comunicazioni del numero effettivo delle carte che il Contraente farà pervenire alla Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione in base alla differenza tra il numero effettivo delle carte alla scadenza dell'annualità di riferimento ed il numero delle carte previsto per il calcolo del premio minimo anticipato.

Il premio di regolazione sarà conteggiato applicando alla differenza positiva il premio unitario lordo previsto.

Gli importi risultanti dall'appendice di regolazione dovranno essere pagati dal Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici stesse.

Trascorso tale termine, in assenza di pagamento, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi.

La società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

d) Premio minimo comunque acquisito

Indipendentemente dal numero di carte coperto, spetta alla Società un premio minimo lordo comunque acquisito per ogni annualità assicurativa pari al premio anticipato all'inizio dell'annualità stessa.

Fermo il resto.

La presente appendice, redatta in tre esemplari ad un solo effetto in _____, il _____, è parte integrante della polizza a cui si riferisce.

BCC ASSICURAZIONI S.p.A

IL CONTRAENTE

